**Che cos’è la Colpa Grave per il professionista sanitario**

Il professionista nell’esercizio delle proprie attività, può determinare un danno alla persona assistita.

Si definisce danno quel “pregiudizio” che deriva da un comportamento colposo (ossia causato da negligenza, imperizia o imprudenza) o volontario di un altro soggetto. Se questo danno è ingiusto, cioè non c'è una norma che autorizza o impone quel determinato comportamento, allora la legge impone che l'autore del comportamento sia obbligato a risarcire il danno stesso.

La colpa è il mancato impegno della diligenza richiesta per un certo tipo di attività: negligenza, imprudenza o imperizia, quindi inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

I gradi della colpa sono:

1. Colpa grave: mancanza di diligenza minima (es. danno causato dal giudice)
2. Colpa lieve: mancanza di diligenza media (responsabilità contrattuale)
3. Colpa lievissima: mancanza di diligenza massima (colpa richiesta nella RC).

Il Codice Civile, pur menzionandola, non definisce il concetto di “Colpa Grave”. L’art. 2236 c.c. recita: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave».

Con particolare riferimento alle attività tipicamente sanitarie, la Corte dei Conti precisa che: «la condotta può essere valutata come gravemente colposa allorché il comportamento sia stato del tutto anomalo ed inadeguato».

Perché possa parlarsi di Responsabilità per Colpa Grave si deve accertare che si siano verificati:

1. Errori non scusabili per la loro grossolanità;
2. Assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione;
3. Difetto della perizia tecnica minima;
4. Ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di prestatori d’opera.

La rivalsa è ammessa quindi solo in caso di colpa grave (o dolo). In caso di colpa lieve o lievissima non si configura alcuna responsabilità personale del dipendente pubblico e pertanto il danno resta in capo all’Ente Pubblico e di conseguenza l’eventuale risarcimento farà capo all’assicuratore dell’Ente.

**ALCUNE SENTENZE CHE CONSOLIDANO IL CONCETTO**

Cfr. Cass. civ. sez. III, 1 agosto 1996, n. 6937 afferma: "La disposizione di cui all'art. 2236 Cod. Civ. - che, nei casi di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave - non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza ed imprudenza, essendo essa circoscritta, nei limiti considerati, ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l'attività professionale, in concreto, renda necessario affrontare".

Cfr. Cass. civ. sez. III, 8 luglio 1994, n. 6464: "La disposizione dell'art. 2236 Cod. Civ.. che, nei casi di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, non trova applicazione per i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, dei quali il professionista, conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve".

La Corte di Cassazione Civile nelle sentenze n. 5945 del 10 maggio 2000 ribadisce: "La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà (perché trascendono la preparazione media o perché non sono stati ancora studiati a sufficienza, ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare) e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica provochi un danno per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione; la sussistenza della negligenza va valutata in relazione alla specifica diligenza richiesta al debitore qualificato dall'art. 1176, comma 2, c.c. ed il relativo accertamento compete al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato".

Perciò nella diligenza deve essere ricompresa anche la perizia, intesa come conoscenza delle regole tecniche proprie di una determinata professione, e capacità necessarie per la loro realizzazione.

La Corte Di Cassazione nella sentenza n.2334 del 1 Febbraio 2011 ha affermato che "La responsabilità del medico, in ordine al danno subito dal paziente, presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma Cod.Civ., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, secondo comma Cod.Civ. non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica; quanto all'onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l'intervento era di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza".

La valutazione della diligenza del sanitario è contestualizzandola, quindi, in riferimento alle norme tecniche acquisite, alla scienza ed alla pratica vigenti nel momento in cui egli presta la propria opera, alle precauzioni ed agli accorgimenti suggeriti dall'esperienza, in quanto idonei ad evitare nocumenti e complicazioni allo stato di salute ed all'integrità fisica del paziente.